

ISTITUZIONE

“SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA”

Titolo I Principi generali

Art. 1 Istituzione

L'Amministrazione Provinciale di Foggia istituisce la “Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia”, per una permanente e sistematica attività di **formazione**, nella materia rivolta alla collettività, al complesso sistema di protezione civile, alle Amministrazioni dei Comuni del Territorio, alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle Associazioni di Volontariato ed Istituzioni costituite a livello provinciale.

La scuola si propone prioritariamente l'obiettivo di formare personale che abbia compiti gestionali e tecnico-operativi di supporto agli organi preposti alla gestione dell'emergenza e di informare gruppi sociali e professionali per fornire un contributo alla creazione di una cultura della prevenzione del rischio e della corretta risposta alle emergenze.

La Scuola si propone, altresì, di promuovere, potenziare e sviluppare il sistema di competenze di intervento in materia di Protezione Civile, nonché di progettare le singole iniziative formative e di definire gli standard formativi.

I destinatari dell'azione della Scuola di Protezione Civile sono identificabili in Amministrazioni Pubbliche, Associazioni di Volontariato, Società di Servizi di pubblica utilità, aziende, Media, Professionisti per il tramite degli Ordini Professionali, Scuole (docenti, alunni e genitori) e più in generale la Popolazione.

Per la realizzazione di dette finalità la Provincia si avvale della forma giuridica della “Istituzione” prevista dall'art. 114 del d.lgs 18.8.2000 n. 267.

Il presente Statuto ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento.

La Sede dell'Istituzione viene individuata presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, siti in via Paolo Telesforo n. 25.

Art. 2

SCOPI

L'istituzione agisce quale organismo strumentale dell'Amministrazione Provinciale ed è dotata di autonomia gestionale. Informa la sua attività a criteri di efficienza ed efficacia,

secondo il principio di sussidiarietà, per favorire il contatto della popolazione con l'Ente pubblico nelle attività di soccorso sul proprio territorio e nella gestione dell'emergenza.

L'istituzione si propone le seguenti finalità sociali:

a) operare per la promozione di una nuova coscienza collettiva, più attenta e sensibile, che consenta di costruire una coscienza civica a favore di una cultura di protezione civile;

b) promuovere una permanente e sistematica attività di formazione, informazione ed educazione in materia di protezione civile rivolta al complesso sistema di Protezione Civile ed alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

c) promuovere la formazione con l'obiettivo di strutturare i profili del volontariato di protezione civile ed articolare i relativi ruoli secondo la logica delle "*competenze del Volontario*", partecipando agli amministratori, ai dirigenti, ai funzionari ed ai tecnici della Pubblica Amministrazione, oltre che alle Associazioni di Volontariato ed ai soggetti indicati nell'art. 1, le forme più idonee per migliorare e qualificare la propria preparazione e il knowhow in materia di Protezione Civile;

d) razionalizzare e potenziare i programmi di formazione indirizzati alla diffusione di una cultura della sicurezza del territorio ed alla condivisione di strumenti e modalità operative tra tutti gli operatori di Protezione civile; definire gli standard formativi, evidenziando ed indicando le caratteristiche generali ed i requisiti di base che un intervento formativo deve avere per garantire una qualità soddisfacente;

e) progettare, organizzare e gestire, sulla base di una precisa metodologia, corsi ed iniziative di informazione su temi di Protezione Civile in autonomia o in collaborazione con enti, pubblici o privati, che forniscano adeguate garanzie di qualità del servizio, nonché corsi operativi per la gestione delle situazioni di emergenza, all'uopo utilizzando appositi siti nella Provincia (Distaccamento Autorità Militare di Jacotenente, Monti Dauni, Gargano, ecc.);

f) curare la diffusione delle tematiche di protezione civile verso tutta la cittadinanza ed in particolare verso le istituzioni scolastiche (contesto di fondamentale importanza per sviluppare la "*Cultura di Protezione Civile nei giovani*");

g) favorire la cultura della "**previsione e prevenzione**", divulgando la conoscenza delle mappe connesse ai rischi, che minacciano il territorio ed analizzando le interconnessioni con i danni eventuali derivanti da eventi calamitosi;

h) realizzare progetti e curare l'attività di ricerca rivolta a promuovere nuove **professioni** dedicate alla difesa del territorio ed a valorizzare l'ambiente a tutela del patrimonio dei beni culturali;

i) organizzare ed implementare corsi nell'ambito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.6.2006, recante "criteri di massima sugli interventi psico-sociali, da attuare nelle catastrofi". In tale ottica coinvolgere specialisti, appartenenti ad Ordini Professionali di area sanitaria, quali referenti delle attività di protezione civile per un contributo a coloro che sono coinvolti dalla e nella emergenza, in riferimento alle singole e diverse realtà locali (**POSPE** - Piano Operativo per il Supporto Psicologico nell'Emergenza).

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola realizzerà anche convegni, iniziative di informazione, studi, comunicati stampa, curando la diffusione di pubblicazioni e divulgando idee, valori e comportamenti adeguati all'iniziativa che si vuole intraprendere nel rispetto dell'ambiente e dell'ecologia del territorio.

Art. 3 Stemma

La Scuola Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Foggia ha un proprio stemma identitario, che presenta una forma ovoidale ed è così costituito:

“il fondo è color verde chiaro contornato da un bordo bluintenso. Circoscritti entro una fascia bianca che separa il fondo dalla cornice, vi sono caratteri cubitali in rosso riportanti la dicitura: SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. All'interno dello stemma è stilizzata graficamente una figura angelica di colore bianco che si libra in volo, possiede una lunga tunica e uno scudo, richiamo evidente all'Arcangelo Michele, Patrono e simbolo della Provincia di Foggia. Sullo scudo si abbatte una saetta che deviata si spezza. Nella parte bassa trova posto lo stemma dell'Amministrazione Provinciale di Foggia”.

L'utilizzazione dello stemma è riservata esclusivamente alla Scuola Provinciale di Protezione Civile, che può consentirne l'uso in pubbliche manifestazioni di interesse generale, previa concessione formale del patrocinio da parte del Presidente della Scuola.

La Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia ha un proprio gonfalone ed un sigillo recante lo stemma.

Titolo II

Art. 4 Organi dell'Istituzione

Sono organi della Scuola Provinciale di Protezione Civile:

- L'Amministratore Unico;
- Il Direttore.

Art. 5 L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico viene nominato dal Presidente della Provincia scegliendolo fra personalità aventi particolari competenze nel campo della Protezione civile e della Formazione Professionale oppure fra i Dirigenti dell'Ente.

L'Amministratore Unico:

- ha la rappresentanza giuridica della Scuola;
- concede il patrocinio per l'utilizzo dello stemma e del gonfalone riportante lo stemma;
- Approva la programmazione annuale della Scuola;
- cura i rapporti della Scuola con gli altri Enti e le relazioni esterne di rilievo istituzionale.
- delibera su tutti gli atti relativi alla normale amministrazione;

- delibera entro il 30 settembre di ogni anno la programmazione annuale e le attività didattiche formative;
- delibera il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo, con relativa relazione;
- delibera la spesa ed approva i contratti ed i capitolati;
- determina le quote di partecipazione ai corsi;
- propone all'Ente provincia eventuali modifiche al presente statuto;
- delibera la nomina di commissioni tecniche e scientifiche o di Comitati d'indirizzo tecnico-scientifico, per il perseguimento dei fini statutari e per le programmazioni didattiche formative; a tali Commissioni o Comitati possono partecipare esperti, anche esterni all'Istituzione;
- delibera la stipula di accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con istituzioni pubbliche e private.

Art. 6

Controlli

Alle deliberazioni dell'Amministratore Unico sono applicate le norme della legge per gli atti dell'Organo Collegiale delle Aziende e/o Istituzioni, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità.

Le deliberazioni adottate dall'Amministratore Unico sono inviate, a cura del Direttore, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia entro venti giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. La trasmissione delle deliberazioni dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

Le deliberazioni dell'Amministratore Unico indicate all'art. 7 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte della Provincia non vengono annullate dalla Giunta Provinciale per violazione di legge o del presente Statuto oppure per non essere conformi alle finalità e agli indirizzi emanati dalla Provincia stessa.

Art. 7

Direttore

Il Direttore della Scuola, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione Provinciale -con specifica professionalità- è nominato dal Presidente della Provincia e collabora con l'Amministratore Unico con parere consultivo

Art. 8

Competenze

Al Direttore, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia dal quale dipende funzionalmente, compete la responsabilità gestionale dell'Istituzione.

In particolare egli:

- esegue le deliberazioni dell'Amministratore Unico;
- collabora con l'Amministratore Unico, cui fornisce pareri e proposte in relazione all'attività dell'istituzione;
- esprime pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e ne attesta la sussistenza della copertura finanziaria;

- predisporre lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo, cura la corretta gestione amministrativa dell'Istituzione in relazione alle proprie competenze;
- assicura il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, proponendo all'Amministratore Unico gli opportuni provvedimenti di variazione eventualmente necessari;
- coordina i progetti dell'Istituzione e ne garantisce la realizzazione e la loro attuazione; propone lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario;
- assicura il corretto funzionamento dell'organizzazione complessiva della Scuola, con particolare riferimento all'attività didattica, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione;
- stipula i contratti, provvede alle spese indispensabili per la gestione ed il funzionamento dell'Istituzione, firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
- definisce il fabbisogno del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- in caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore è sostituito da altro personale in servizio nell'Ente appositamente incaricato.

Per tutte le attività si avvarrà delle strutture, attrezzature e personale della Provincia appositamente incaricato, in relazione alle esigenze dell'Istituzione.

Le prestazioni di detto personale, integrative di quelle ordinarie, saranno retribuite con compensi stabiliti annualmente, tenuto conto delle esigenze della Scuola e della complessità delle linee di attività richieste dal Direttore.

Titolo III

Art. 9

Gestione economica finanziaria

Le attività della Scuola, organismo strumentale dell'Ente, sono prevalentemente finanziate dall'Amministrazione Provinciale di Foggia per il perseguimento delle finalità indicate negli artt. 1 e 2 del presente Statuto.

Costituiscono, altresì, entrate economiche i corrispettivi per servizi forniti a terzi, nonché le eventuali risorse finanziarie, acquisite anche a titolo di contributi, corrisposte dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati, assegnati per lo svolgimento di progetti di studio, ricerca, formazione, cooperazione e consulenza.

L'Amministratore Unico, successivamente all'adozione del Bilancio di previsione della Provincia, provvederà ad approvare il programma di massima delle attività da svolgere nell'anno successivo sia per conto dell'Ente, sia per conto di altri soggetti pubblici e privati che hanno aderito all'offerta formativa.

Il quadro economico finanziario del programma deve prevedere il pareggio tra entrate ed uscite.

Art. 10

Bilancio di previsione

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico , adotta il Bilancio di previsione per l'esercizio successivo nei termini tecnici di Legge.

Al Bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

1. il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
2. la relazione dell'Amministratore Unico e del Direttore.

Il Bilancio è trasmesso entro dieci giorni dalla sua adozione al Consiglio Provinciale, che lo approva congiuntamente al bilancio preventivo dell'Ente Provincia.

Per la struttura e la gestione del Bilancio si applicano le norme legislative in materia di ordinamento contabile e finanziario delle Province, nonché le disposizioni del regolamento provinciale di contabilità.

Art. 11

Conto consuntivo

Il Direttore, entro il 31 marzo, presenta all'Amministratore Unico il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.

Il conto consuntivo si compone del conto economico.

L'Amministratore Unico delibera, entro il 15 aprile, il conto consuntivo e lo trasmette, con una propria relazione amministrativo-gestionale, entro i cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza, che deve essere presentata, unitamente al conto, al Consiglio dell'Ente entro il 30 maggio.

Il Consiglio Provinciale approva il conto consuntivo congiuntamente al conto consuntivo dell'Ente Provincia.

Il conto consuntivo consolidato non può chiudersi in disavanzo.

Art. 12

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti della Scuola.

Spetta al Collegio dei Revisori:

- esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
- attestare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
- esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

- riferire immediatamente all'Amministratore Unico ed al Consiglio Provinciale eventuali gravi irregolarità nella gestione.

Per l'esercizio dei compiti ed il funzionamento del Collegio dei Revisori si applicano le norme dello Statuto Provinciale e del regolamento provinciale di contabilità.

Art. 13

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato al Tesoriere della Provincia, che provvede alle riscossioni delle entrate e ai pagamenti con le stesse modalità previste per la Provincia medesima.

Art. 14

Contratti e spese in economia

Agli acquisti di beni e servizi, agli appalti, alle forniture ed in generale a tutti i contratti, l'Istituzione, per il perseguimento dei suoi fini, provvede in conformità alle disposizioni legislative e del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto Provinciale, ai regolamenti provinciali, nonché ai principi generali dell'Ordinamento.